

**TRIBUNALE DI CATANIA**
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,

vista la domanda di apertura della procedura di liquidazione

con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Catania;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 ter 1.3/12 il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, dichiara aperta la procedura di liquidazione;

ritenuto che è stato depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, e l'elenco di tutti i beni dei debitori;

ritenuto che non risultano compiuti atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni,

ritenuto che sono state depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

ritenuto che i debitori, allo stato, percepiscono un reddito che non consente di destinare somma - ulteriori rispetto a quelle necessarie per il mantenimento- alla procedura di liquidazione;

ritenuto che alla domanda è stato allegato l'inventario di tutti i beni dei debitori, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;

ritenuto che è stata depositata la relazione particolareggiata dall'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Catania, nella persona del gestore dott.ssa Sanfilippo;

P.Q.M.

NOMINA

l'avv. Giuseppe D'Aquila con studio in Catania, Via Giacomo Leopardi n. 23 (telefono 3465703165) quale liquidatore;

DISPONE

che sia data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito di procedure.it, con spese a carico dei debitori istanti, a cura del liquidatore e che il presente decreto sia trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente;

DISPONE

la costituzione di un fondo spese pari ad € 1.000,00 ed autorizza il liquidatore all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del liquidatore;

DISPONE

che l'OCC, laddove non vi abbia già provveduto, ai sensi dell'art. 14 ter co. 4, dia immediata notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, dell'apertura della procedura di liquidazione.



che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, sino al momento in cui la procedura sarà conclusa, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

ai ricorrenti la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

che il liquidatore relazioni al Giudice tempestivamente in ordine alla mancata costituzione del fondo spese o con riferimento a qualsiasi iniziativa del debitore eventualmente volta ad ostacolare il celere ed efficace andamento della procedura.

Si comunichi.

Catania, 12/7/2021

Il Giudice
Laura Messina